

Roma, 28 marzo 2013  
Prot. n. 297/SNS/pp

Agli Associati Studi  
p.c. Agli Associati Autoscuole

Oggetto: RICEVUTE, LETTERA ANIA, COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI, PRECISAZIONI

Come al solito in Italia si passa sempre da un eccesso all'altro. Un classico!

Fino a ieri sera c'erano agenti d'Assicurazione che stipulavano un contratto RCauto senza farsi "particolari problemi" oggi, dopo la lettera ANIA, cominciano a giungerci segnalazioni di pretese di ogni genere.

In buona sostanza, dall'insieme delle due esplicitazioni ANIA e Motorizzazione, si evince come siano unicamente idonei, per detta stipulazione, nelle more della definizione della voltura, i seguenti documenti:

- 1) principalmente, la ricevuta telematica di consegna della carta di circolazione (ex artt. 7 legge 264/1991, 92 del Codice della Strada e disposizioni applicative)
- 2) una fotocopia dell'atto di vendita autenticato, con la raccomandazione (che vale in generale in attuazione dell'art. 132\* del Codice delle assicurazioni di cui al D. Lgs. 209/2005) di verificare a posteriori – da parte dell'agenzia di assicurazione – il regolare aggiornamento della carta di circolazione e del CdP.

Sarà cura esclusiva dell'acquirente rapportarsi con l'assicuratore di fiducia per la dimostrazione dell'effettiva proprietà del veicolo e non certo obbligo dello studio di consulenza di farsi carico di dimostrare alcunché.

Si invitano gli Iscritti di informare questa sede nazionale per comportamenti diversi/ostruzionistici delle Compagnie/Agenzie assicuratrici, compresa la pretesa di ricevere una sola delle due tipologie di documento (ricevuta anziché copia atto o viceversa).

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale Studi  
Ottorino Pignoloni

**\* Per un refuso nella nota ANIA tale articolo è menzionato come "32". Si riporta in calce il contenuto di interesse del nominato art. 132, significando come dal suo contenuto si evinca la certezza su intestatario/contraente e veicolo cui ha diritto l'agente dell'assicurazione, e che lo deve informare, per concludere il contratto di copertura.**

Art. 132 del Codice delle assicurazioni private  
(Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

Obbligo a contrarre

1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, **fatta salva la necessaria verifica** della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e **dell'intestatario del veicolo**, se persona diversa. Omissis

2 e 3 Omissis